



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 30/01/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 16 gennaio 2014, n.16

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante urbanistica funzionale alla realizzazione del Centro di raccolta rifiuti" - Autorità procedente: Comune di San Michele Salentino (BR).

L'anno 2014, addì 16 del mese di Gennaio, in Modugno, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche" - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie 6-8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento,

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

"Programmazione, Politiche energetiche,
VIA e VAS"

VISTA la Legge Regionale 4/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n.161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che, in esito al processo di riorganizzazione cd "Gaia", ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative in Aree di Coordinamento, Servizi ed Uffici;

VISTA la Determinazione n. 99 del 21/05/2012, con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art.45 della L.R. n.10/2007, ha attribuito alcune funzioni proprie al Dirigente dell'Ufficio "Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS", nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

VISTO il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" n.18 del 09/10/2013.

PREMESSO che:

con nota prot. n. 4811 del 22/7/2013, acquisita in data 1/8/2013 al n. 7724 di protocollo del Servizio Ecologia, il Comune di San Michele Salentino trasmetteva la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della legge regionale n. 44/2012, per la variante in oggetto, allegando la seguente documentazione su supporto cartaceo e digitale:

- DCC n. 15 del 11/7/2013 di approvazione del progetto e presa d'atto del Rapporto preliminare ambientale
- Rapporto preliminare ambientale
- Tav. R1 - Relazione tecnica illustrativa
- Tav. R2 - Relazione tecnica per la richiesta dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche
- Tav. R3 - Relazione geologica
- Tav. G1 - Inquadramento territoriale, stralcioaerofotogrammetrico, ortofoto, stralcio catastale
- Tav. G2 - Variante PRGC
- Tav. 1 - Planimetria generale, stato di fatto e di progetto
- Tav. 2 - Pianta e sezioni
- Tav. 3 - Planimetria generale, rappresentazione fotografica, tipologia elementi costruttivi,
- Tav. 4 - Planimetria, particolari e sezioni, impianto smaltimento acque reflue e meteoriche
- Tav. 5 - Particolari costruttivi ufficio accettazione, spogliatoi e servizi

con nota prot. n. AOO_089-10071 del 28/10/2013, questo Ufficio comunicava all'autorità procedente che la suddetta istanza risultava carente dell'atto di formalizzazione di cui all'art. 8 co. 1 lett. b) della L.R. 44/2012 e chiedeva, atteso che l'adozione della variante costituisce "elemento ostativo all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, atteso che l'art.7, comma 3 ...quali atti amministrativi siano stati posti in essere, ovvero si intendano porre in essere con riferimento alla Deliberazione n.15/2013, quale, ad esempio, l'eventuale ri-adozione della variante stessa in considerazione degli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS";

che in data 30/10/2013 è entrato in vigore il Regolamento regionale n.18 del 09/10/2013, pubblicato sul BURP n.134 del 15/10/2013, che:

- all'articolo 7 individua i piani urbanistici comunali per i quali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto di specifiche condizioni, in esito alla conclusione della procedura di registrazione disciplinata al comma 4;
- al comma 2, lettera a), dell'articolo 8 - "Disposizioni transitorie" - del Regolamento medesimo stabilisce che l'autorità procedente, sentito il proponente, può richiedere all'autorità competente l'applicazione dell'articolo 7 ad un procedimento di verifica di assoggettabilità in corso."A tal fine:
- l'autorità procedente trasmette all'autorità competente un'attestazione della sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, motivata sulla base delle specifiche caratteristiche del piano urbanistico comunale e delle aree interessate;
- l'autorità competente verifica la sussistenza delle condizioni di esclusione, entro trenta giorni dalla trasmissione dell'attestazione e secondo le disposizioni del comma 7.4;
- in caso di esito positivo, l'autorità competente conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità

applicando le pertinenti disposizioni dell'articolo 7, e l'autorità procedente ne dà atto nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali;

- in caso di esito negativo, l'autorità competente comunica all'autorità procedente che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7, e conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi delle norme vigenti al momento del suo avvio.

con nota prot. n. 6998 del 30/10/2013, acquisita in data 26/11/2013 al n. 11069 di protocollo del Servizio Ecologia, il Comune di San Michele Salentino, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Servizio comunale "Assetto ed uso del Territorio", trasmetteva:

la richiesta di esclusione dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera a del RR 18/2013, l'attestazione delle caratteristiche della variante in oggetto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 7 comma 2 lettera e) dello stesso regolamento

ATTESO che, nell'ambito del presente procedimento:

- l'Autorità procedente è il Comune di San Michele Salentino;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, ai sensi del comma 2, art. 4, della l.r. n. 44 del 14 dicembre 2012;

PRESO ATTO della richiamata nota prot. n. 6998 del 30/10/2013, con cui l'autorità procedente "attesta:

- che, l'ambito della variante urbanistica:
- non ricade in zona ad elevata sensibilità ambientale;
- interessa una superficie pari a mq. 3.048;
- non deriva da modificazioni dei comparti d'intervento di cui all'art. 15 della legge regionale 6/1979;
- non costituisce quadro di riferimento per la realizzazione di opere soggette alle procedure di autorizzazione integrata ambientale, prevenzione del rischio d'incidente rilevante o localizzazione di industrie insalubri di prima classe;
- non riguarda zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale, siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" del vigente PRGC;
- che, l'opera connessa alla variante urbanistica:
- non deve essere sottoposti alla valutazione d'incidenza - livello II "valutazione appropriata"
- non prevede l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali
- comporta la nuova edificazione di una volumetria pari a mc 2.520.20":

VERIFICATA, con esito positivo, la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione di cui al richiamato articolo 7.2, lettera e) del regolamento regionale in parola, sulla base della documentazione presentata dall'autorità procedente, secondo quanto di seguito riportato:

La verifica di assoggettabilità alla VAS si riferisce alla "variante al vigente P.R.G.C. per la trasformazione della tipizzazione dell'ambito del sito d'intervento da "Zona E2 - Parco agricolo" a "Zona FAC - Aree per attrezzature collettive" " al fine di localizzare il Centro raccolta rifiuti ex D.M. 08.04.2008 approvato con DCC n. 15 del 11/7/2013 (Rapporto preliminare ambientale, pag. 2).

La superficie occupata dal Centro raccolta rifiuti è "pari a circa mq 3.048 ... I volumi espressi dalle attrezzature coperte saranno complessivamente pari a circa mc 2.4520" (RAP, pag. 4)..

Per quanto riguarda l'analisi della sensibilità dell'area interessata dal piano, sulla scorta di contenuto nel documento Rapporto preliminare ambientale, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica e atti in uso presso questo Ufficio, risulta che il Piano in oggetto:

- non deve essere sottoposto alla valutazione d'incidenza - livello II "valutazione appropriata";

- non riguarda zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B.

Per tutto quanto il resto non riscontrabile dal Rapporto preliminare ambientale, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica e atti in uso presso questo Ufficio, si prende atto di quanto dichiarato dall'Autorità procedente con la richiamata nota prot. n. 6998 del 30/10/2013.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la Variante urbanistica per la realizzazione della Circonvallazione di San Michele Salentino - III Lotto nel Comune di San Michele Salentino ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.2 lettera e) e dell'articolo 8.2 - lettera a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"(BURP n.134 del 15/10/2013);

- a demandare all'amministrazione comunale di San Michele Salentino, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art. 8, comma 2, lettera a), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione /approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla richiesta di applicazione dell'articolo 7 del Regolamento Regionale n. 18/2013 al procedimento di verifica di assoggettabilità in corso, inerente la "Variante urbanistica funzionale alla realizzazione del Centro di raccolta rifiuti" nel Comune di San Michele Salentino", ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera a) del regolamento medesimo;

- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

2. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la "Variante urbanistica funzionale alla realizzazione del Centro di raccolta rifiuti" nel Comune di San Michele Salentino ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.2, lettera e) e dell'articolo 8.2 - lettera a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" (BURP n.134 del 15/10/2013);

3. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;

4. di demandare all'amministrazione comunale di San Michele Salentino, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art.8, comma 2, lettera a), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione/ap-provazione con riferimento alla variante in oggetto;

5. di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;

6. di trasmettere il presente provvedimento:

- al Servizio Regionale "Urbanistica", per quanto eventualmente di competenza;
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

7. di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n.____facciate:

- all'Albo del Servizio Ecologia, dove resterà affisso per dieci giorni consecutivi lavorativi;
- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>., ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art.19 della legge regionale n.44/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento regionale n.18/2013;

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Antonia Sasso
